



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2010 (18.06)
(OR. en)**

10734/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0113 (NLE)**

**AVIATION 75
USA 80
RELEX 513**

RELAZIONE

del:	COREPER
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	10155/10 AVIATION 62 USA 75 RELEX 454 + ADD 1
n. prop. Com:	9296/10 AVIATION 48 RELEX 382 USA 64
Oggetto:	Proposta di Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro - Adozione

1. Il 5 giugno 2003 il Consiglio TTE ha conferito mandato alla Commissione di negoziare un accordo globale sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America ¹. La prima fase dell'accordo sui trasporti aerei UE-Stati Uniti è stata firmata il 25 e il 30 marzo 2007 ed è stata applicata provvisoriamente dal 30 marzo 2008. L'accordo ha creato notevoli benefici per le compagnie aeree, gli aeroporti e gli utenti dei trasporti aerei in Europa, ma non ha aperto l'accesso al mercato interno statunitense. La prima fase dell'accordo comprendeva inoltre una tabella di marcia precisa per la seconda fase dei negoziati. In seguito all'avvio della seconda fase dei negoziati nel maggio del 2008 e di sette ulteriori tornate di negoziati, la seconda fase dell'accordo (nella forma del protocollo di cui all'oggetto) è stata siglata a Bruxelles il 25 marzo 2010.

¹ Doc. 11322/03 RESTREINT UE

2. Il 30 aprile 2010 la Commissione ha adottato le proposte di decisione del Consiglio concernenti la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo (doc. 9269/10) e la conclusione dell'accordo (doc. 9435/1/10 REV 1).
3. Il 3 maggio 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo. In seguito all'esame del fascicolo effettuato dal gruppo "Trasporti aerei" il 3 maggio 2010, non vi sono più riserve in sospeso.
4. Il 2 giugno 2010 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il protocollo e la decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dello stesso, che figurano, in seguito alla messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti, nel doc. 9913/10.
5. Pertanto il Comitato raccomanda al Consiglio di:
 - adottare la suddetta decisione nella sessione del 24 giugno, al fine di procedere alla firma del protocollo;
 - convenire di iscrivere a verbale le dichiarazioni che figurano nell'allegato della presente nota;
 - approvare la dichiarazione riportata in allegato, che dovrà essere resa dall'Unione europea e dagli Stati membri alla firma del protocollo

Dichiarazione della Romania

La Romania dichiara che potrà applicare *il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro*, a titolo provvisorio solo a decorrere dalla data di notifica al Segretariato generale del Consiglio, quale depositario del protocollo, del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dello stesso.

Dichiarazione della Germania

"Con riferimento all'articolo 15 dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, modificato dall'articolo 7 del protocollo, la Germania dichiara che, a norma della legge sull'aviazione civile, spetta ai Länder decidere sull'introduzione di restrizioni operative nei singoli aeroporti. La Germania ribadisce la sua posizione di diritto, ossia che, nel quadro dell'approccio equilibrato, compete in ultima analisi alle rispettive autorità nazionali assicurare il processo di attuazione e assumere le decisioni, anche in merito alla definizione delle soluzioni adeguate ai problemi legati al rumore negli aeroporti nazionali.

Riguardo all'articolo 21, paragrafo 4, la Germania precisa che il testo di tale disposizione e i corrispondenti punti 21 e 22 del memorandum di consultazioni lasciano impregiudicata la sua futura posizione sull'eventuale riesame della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità."

**Dichiarazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sul protocollo di modifica
dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli
Stati Uniti d'America, dall'altro, da rendere all'atto della firma**

"L'Unione europea e gli Stati membri precisano che l'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, modificato dal protocollo, continua a non contemplare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad eccezione dell'imposta sul volume d'affari all'importazione.

L'Unione europea e i suoi Stati membri constatano che l'accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo lascia inalterate le disposizioni delle rispettive convenzioni in vigore tra i singoli Stati membri e gli Stati Uniti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale."
